

RELAZIONE SULL' ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO E IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE RECIPROCA DEGLI INVESTIMENTI

Signor Presidente,
Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri,

ho il piacere di presentare Loro per la presa d'atto l'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, firmato ad Abu Dhabi l'11 luglio 2018.

Tale Accordo nasce dal reciproco desiderio di rafforzare la cooperazione economica tra la Repubblica di San Marino e gli Emirati Arabi Uniti attraverso la creazione di un quadro normativo di riferimento che assicuri le condizioni più favorevoli per intensificare i reciproci investimenti e stimolare il flusso di capitali e lo sviluppo economico di entrambi i Paesi.

L'Accordo può essere così brevemente descritto.

L'Articolo 1 definisce i termini chiave per l'interpretazione dell'Accordo, quali "investimento", "redditi", "investitore" e "territorio".

L'Articolo 2 e l'Articolo 3 prevedono che le Parti Contraenti si adoperino per incoraggiare e creare condizioni favorevoli per gli investimenti, assicurando agli stessi un trattamento conforme alla propria legislazione nazionale, compresi un trattamento giusto ed equo e una piena e costante protezione e sicurezza. Viene inoltre proibito alle Parti di adottare provvedimenti irragionevoli, arbitrari o discriminatori che possano ostacolare la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento o la cessione degli investimenti.

L'Articolo 4 prevede che agli investimenti effettuati da una Parte nel territorio dell'altra Parte Contraente e ai redditi ad essi correlati debba essere accordato un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti e ai redditi degli investitori della Parte ospitante o a quelli di un qualsiasi Stato terzo, a seconda di quale sia il trattamento più

favorevole all'investitore. All'ultimo paragrafo del suddetto Articolo sono inoltre descritte le eccezioni all'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

All'Articolo 5 viene proibito alle Parti di imporre determinati vincoli o obblighi in relazione all'attività di investimento di un investitore di uno Stato Contraente o di uno Stato non Contraente sul proprio territorio.

Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte a causa di guerra o altro conflitto armato, stato di emergenza, rivolta o insurrezione, quest'ultima dovrà accordare a tali investitori un trattamento relativo alla restituzione, indennizzo, risarcimento o altra liquidazione non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o agli investitori di un qualsiasi Stato terzo, secondo quale sia il trattamento più favorevole. (Articolo 6).

Ai sensi dell'Articolo 7, le Parti Contraenti non potranno adottare misure di esproprio o nazionalizzazione o misure, dirette o indirette, di effetto equivalente, né provvedimenti aventi un carattere discriminatorio, se non per motivi di interesse pubblico e nazionale. In tal caso, è sancita la corresponsione tempestiva, adeguata ed effettiva di un risarcimento equivalente al valore equo di mercato dell'investimento espropriato alla data immediatamente precedente a quella in cui l'esproprio è stato effettuato o è stato reso pubblico, se questa data è precedente.

Ai sensi dell'Articolo 8, ognuna delle Parti Contraenti, in conformità con la propria legislazione nazionale, garantirà in buona fede agli investitori dell'altra Parte Contraente il libero trasferimento dei pagamenti in entrata e in uscita dal proprio territorio. Tale articolo fornisce altresì una lista dettagliata dei pagamenti contemplati.

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua agenzia designata (garante) effettui un pagamento in virtù di un indennizzo e di una garanzia prestata rispetto ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte, l'Articolo 9 dispone che la Parte Contraente ospitante riconosca l'assegnazione al garante, sulla base del principio di surrogazione, di tutti i diritti e le richieste derivanti da tale investimento e che lo stesso garante

sia autorizzato a esercitare tali diritti e ad ottenere l'esecuzione delle richieste nella stessa misura dell'investitore originario.

Nel caso di controversie tra un investitore e la Parte Contraente ospitante, l'Articolo 10 stabilisce che, qualora non si addivenga ad una risoluzione in via amichevole entro sei mesi, l'investitore potrà fare ricorso ad una serie di istanze di tutela come il tribunale nazionale competente della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, centri arbitrali della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento, il Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 o un Tribunale arbitrale *ad hoc* che sarà costituito secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL).

L'Articolo 11 regola, invece, la risoluzione delle controversie fra le Parti Contraenti. Esso stabilisce che, nel caso in cui le controversie non possano essere risolte in via amichevole entro sei mesi, le Parti Contraenti hanno la facoltà di adire un tribunale arbitrale costituito secondo i dettami dell'Accordo, di cui vengono descritte dettagliatamente le modalità di composizione, le procedure decisionali e la suddivisione delle spese fra le Parti.

All'Articolo 12 è sancito il principio secondo il quale le Parti Contraenti applicheranno le disposizioni e i trattamenti più favorevoli all'investitore rispetto a quelli stabiliti nell'Accordo, qualora derivanti da leggi interne o da obblighi ai sensi del diritto internazionale.

Le disposizioni dell'Accordo si applicheranno agli investimenti effettuati da un investitore di una Parte Contraente anteriormente o successivamente alla data di entrata in vigore dell'Accordo, ma non alle controversie sorte prima della stessa (Articolo 13).

L'Articolo 14 prevede che al fine di risolvere qualsiasi controversia che insorga fra le Parti Contraenti o per rivedere una questione relativa all'attuazione o applicazione dell'Accordo, le Parti si consultino tempestivamente, su richiesta di una di esse.

L'Articolo 15 regola i casi in cui non si applicano le disposizioni dell'Accordo. Mentre l'Articolo 16 disciplina l'entrata in vigore, la durata e le modalità di denuncia o di modifica dell'Accordo.

Signor Presidente,

Signore e Signori Membri della Commissione Affari Esteri, nella consapevolezza dell'importanza che questo Accordo riveste per lo sviluppo e la crescita del nostro Paese, ho l'onore di richiedere alla Commissione Affari Esteri di prendere atto dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo degli Emirati Arabi Uniti sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti, firmato ad Abu Dhabi l'11 luglio 2018, riguardo alla quale il Congresso di Stato ha autorizzato l'avvio per giungere alla ratifica da parte del Consiglio Grande e Generale, secondo le normative vigenti, con delibera n.4 del 22 gennaio 2018.